



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
*Divisione 1 Affari Legali
Settore normativa di Ateneo*



REGOLAMENTO DEL CENTRO DI ATENEO DENOMINATO “BACH”

(Centro di Ateneo ex art.61 dello Statuto)

Art.1 - Oggetto

1. In aderenza alle relative disposizioni statutarie, il presente Regolamento disciplina le finalità, la composizione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento del “Centro Biobehavioral Arts and Culture for Health, Sustainability and Social Cohesion” (*breviter “BACH”*).

Art.2 - Istituzione del Centro

1. Il Centro adotta il presente regolamento, ai sensi dell'art.61, comma 1 dello Statuto di Ateneo.

Art.3 - Finalità

1. Le attività del Centro vengono allineate con quanto normato ai sensi dell'art.2 del Regolamento dei Centri (ex art.61 dello Statuto di Ateneo). Nello specifico, Il Centro mira a diventare un polo di ricerca, formazione e intervento dedicato agli effetti bio-psico-comportamentali della cultura, con l'obiettivo di promuovere la salute fisica e mentale, la coesione sociale e comportamenti ambientalmente sostenibili. Intende sviluppare percorsi e programmi scientificamente validati, capaci di favorire il raggiungimento di obiettivi di qualità sociale attraverso l'arte e la cultura. Come Centro di Ateneo, nelle sue specifiche prerogative, il Centro intende perseguire i seguenti obiettivi:

- **per la Ricerca:** studiare gli effetti delle attività culturali su una pluralità di ambiti coerenti con le finalità del Centro. Attraverso un approccio transdisciplinare e multilivello, la ricerca spazierà dalle modificazioni epigenetiche ai profili omici (genomico, proteomico, metabolomico), dalle vie psico-neuro-endocrino-immunologiche ai modelli di salute pubblica ed epidemiologici. Saranno affrontate anche le dinamiche comportamentali e sociali legate alla partecipazione artistica e culturale, così come le interazioni con l'ambiente, sia naturale sia costruito, includendo quelle negli ambienti virtuali. Lo sviluppo di un profilo, nazionale e internazionale, come Centro di Eccellenza nella ricerca su arte, cultura e salute - con particolare attenzione agli impatti delle arti in ambito sociale, organizzativo, economico e ambientale - permetterà di attrarre finanziamenti e risorse umane, a livello nazionale e internazionale, favorendo così lo sviluppo del Centro;

- **per la Didattica:** formare professionisti/e studiosi/e attraverso attività didattiche di alta formazione e perfezionamento, valorizzando competenze specialistiche ed approcci didattici innovativi;

- **per l'Impatto Sociale:** il Centro si impegna a sviluppare partnership strategiche con tutti i settori della società per massimizzare l'impatto sociale delle proprie attività di ricerca e di didattica. Attraverso studi specialistici e raccomandazioni scientificamente fondate, il Centro mira ad influenzare direttamente le politiche culturali, educative e sociosanitarie del territorio, creando al contempo opportunità di coinvolgimento della comunità mediante interventi culturali orientati alla promozione della salute pubblica.

Art.4 - Soggetti proponenti e aderenti

1. Ex art.4, comma 2 del Regolamento dei Centri, il BACH, in quanto Centro di Ateneo, sostiene attività, programmi e progetti di ricerca scientifica di eccellenza su proposta dei seguenti Dipartimenti (in ordine alfabetico):

- Architettura
- Economia
- Economia Aziendale
- Farmacia
- Ingegneria e Geologia
- Lettere, Arti e Storia



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
*Divisione 1 Affari Legali
Settore normativa di Ateneo*



- Lingue, Letterature e Culture Moderne
- Medicina e Scienze dell'Invecchiamento
- Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche
- Psicologia
- Scienze
- Scienze Filosofiche, Pedagogiche e Sociali
- Scienze Giuridiche e Sociali
- Scienze Mediche, Orali e Biotecnologiche
- Studi Socio-Economici, Gestionali e Statistici
- Tecnologie Innovative in Medicina e Odontoiatria.

2. Possono aderire al BACH, successivamente all'approvazione del presente Regolamento, i Dipartimenti che ne facciano richiesta attraverso apposita domanda di adesione, deliberata dal Consiglio di Dipartimento e indirizzata al Direttore del BACH. La domanda di adesione deve essere corredata da documenti comprovanti l'attività didattica o di ricerca del Dipartimento interessato e la congruenza con le finalità scientifiche e culturali del BACH. La domanda è sottoposta all'approvazione della Giunta del BACH.

3. Singoli ricercatori/trici in possesso di comprovato alto profilo scientifico e operanti presso i Dipartimenti di Ateneo, le cui attività scientifiche, didattiche e/o di terza missione risultino congruenti alle finalità del BACH, possono richiedere l'affiliazione per lo svolgimento di attività di ricerca o la partecipazione a progetti di ricerca. La domanda dovrà essere sottoposta all'approvazione della Giunta del BACH.

4. Nelle pubblicazioni scientifiche dovrà essere menzionato il Centro BACH relativamente alle attività di ricerca svolte utilizzando il personale, le strutture e le risorse del Centro stesso.

5. La Giunta del BACH si riserva la possibilità di segnalare al Dipartimento di riferimento l'inattività di affiliati/e che non partecipano attivamente alle iniziative del BACH.

6. Trascorso un anno solare dalla costituzione del Centro o dall'adesione ad esso, i singoli Dipartimenti possono formulare motivata richiesta di recesso, con delibera assunta dal Consiglio di Dipartimento.

Art.5 - Organi

Sono organi del BACH, ai sensi dell'art.61, comma 2 dello Statuto:

- il Direttore;
- la Giunta.

Art.6 - Gestione amministrativa

La gestione amministrativo-contabile del BACH è coordinata e affidata al Direttore del BACH con il supporto del personale docente e personale tecnico amministrativo afferente al Centro.

Art.7 - Risorse finanziarie

Il BACH gestisce:

- a) le risorse erogate dai Dipartimenti proponenti e aderenti alle attività del BACH;
- b) le risorse ottenute attraverso la partecipazione a progetti nazionali e internazionali;
- c) le risorse derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività in conto terzi;
- d) le risorse derivanti da donazioni e contribuzioni finalizzate di Enti pubblici e privati interessati a contribuire alle attività del BACH;
- e) le risorse ottenute dall'Amministrazione Centrale dell'Ateneo.

Art.8 - Direttore del BACH

Il Direttore è nominato con Decreto Rettorale, su proposta della Giunta del BACH, scegliendo nell'ambito di una rosa di due candidati individuata fra docenti di prima fascia dell'Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. La carica di Direttore ha una durata di tre anni solari e il mandato è rinnovabile una sola volta dopo



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
*Divisione 1 Affari Legali
Settore normativa di Ateneo*



valutazione operata dal C.d.A. dell'Ateneo. Il Direttore designa il Vicedirettore tra i componenti della Giunta. Il Vicedirettore può sostituirlo in caso di assenza o di indisponibilità temporanea. Il Vicedirettore decade alla cessazione della carica del Direttore. La carica di Direttore è incompatibile con quella di Presidente della Scuola, Direttore di Dipartimento o di altro Centro di Ateneo o Interateneo, componente del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione.

Art.9 - Compiti del Direttore del BACH

Il Direttore svolge i seguenti compiti:

- a) rappresenta il BACH nei rapporti con l'esterno, ferme restando la personalità giuridica dell'Ateneo e la riferibilità dell'attività negoziale del BACH all'Ateneo medesimo;
- b) cura i rapporti con gli Organi accademici e con l'Amministrazione universitaria intesa in senso lato;
- c) convoca e presiede la Giunta del BACH e vigila sull'esecuzione delle delibere assunte;
- d) propone all'approvazione della Giunta il piano annuale delle attività e vigila sull'attuazione dello stesso;
- e) nomina i/le responsabili delle Aree di Ricerca e coordina l'organizzazione operativa del BACH;
- f) coordina il funzionamento del Centro e promuove e sovrintende alle sue attività istituzionali;
- g) nomina un/a delegato/a per ciascuna area strategica (Ricerca, Didattica, Terza Missione) per organizzare le attività del Centro in funzione degli obiettivi del BACH. Le persone delegate sono scelte tra gli affiliati e le affiliate del BACH. La loro delega ha validità fino alla scadenza della carica del Direttore;
- h) promuove, di concerto con la Giunta, la cooperazione e le sinergie tra programmi di ricerca e di formazione del Centro nonché le iniziative di divulgazione delle attività e dei risultati del Centro stesso;
- i) vigila, nell'ambito del Centro, sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto, del Codice etico e deontologico di Ateneo e dei Regolamenti;
- j) predispone annualmente, in coerenza con il piano annuale delle attività approvato dalla Giunta, la relazione sulle attività svolte dal Centro, che sottopone all'approvazione della Giunta;
- k) adotta, in caso di necessità e urgenza, ogni provvedimento necessario, di competenza della Giunta, da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima seduta utile;
- l) istituisce Comitati esecutivi al proprio interno, con specifiche deleghe operative e durata determinata, per la gestione di particolari progetti, attività o aree tematiche. I comitati esecutivi riferiscono periodicamente alla Giunta sull'attività svolta e le decisioni di particolare rilevanza devono essere ratificate dalla Giunta stessa;
- m) compie tutte le altre attività previste dall'art.4 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Finanza e la Contabilità.

Art.10 - Giunta del BACH

1.La Giunta del BACH ha un ruolo strategico. È composta da un/a rappresentante per ciascun Dipartimento afferente oltre al Direttore. I/Le componenti della Giunta devono avere un profilo scientifico coerente con la missione del BACH. Sono nominati dal C.d.A. su proposta dei Dipartimenti afferenti al BACH. Il mandato della Giunta del Centro ha una durata di tre anni solari e può essere rinnovato.

2.La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno tre volte l'anno e, in via straordinaria, su richiesta motivata del Direttore o della maggioranza dei componenti della Giunta medesima. Per la validità delle convocazioni e delle deliberazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt.64 e 65 dello Statuto di Ateneo. In particolare, fermo restando il c.d. *quorum* strutturale secondo cui le sedute sono valide quando vi prende parte la maggioranza assoluta dei componenti, ex art.65, comma 2 dello Statuto, le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del Direttore da intendersi voto determinante. In caso di astensione



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara**
*Divisione 1 Affari Legali
Settore normativa di Ateneo*



dal voto, la presenza in seduta degli astenuti concorre al raggiungimento del numero necessario a rendere validamente costituita l'adunanza, ma l'astensione è irrilevante circa il *quorum* deliberativo o funzionale per cui l'astensione non incide sul numero dei votanti. Di ogni riunione è redatto apposito verbale. La funzione di segretario verbalizzante è assunta dal personale tecnico amministrativo o dal personale docente afferente al Centro che non ha diritto di voto a meno che il docente chiamato a verbalizzare non sia componente della Giunta.

3. La Giunta, quando se ne ravveda la necessità, può avvalersi del parere consultivo dei responsabili delle Aree di Ricerca. Possono, altresì, partecipare ai lavori della Giunta, su specifiche tematiche e senza diritto di voto, una o più persone esperte individuate dalla Giunta medesima.

4. Qualora un componente della Giunta cessi dal proprio *status* viene sostituito dal C.d.A. che nominerà il sostituto con la procedura di cui sopra.

Art.11 - Compiti della Giunta del BACH

La Giunta ha il compito di:

- a) proporre al Rettore una rosa di due candidati per la nomina del Direttore. I due candidati sono individuati fra i professori e le professoresse di prima fascia dell'Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;
- b) approvare il piano annuale delle attività proposto dal Direttore del BACH;
- c) coadiuvare il Direttore nell'elaborazione del piano di utilizzazione dei fondi, delle attrezzature e degli spazi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- d) coadiuvare il Direttore e i/le Delegati/e nell'elaborazione della relazione sull'attività e sulla produttività scientifica del BACH da sottoporre alla verifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- e) approvare ogni decisione necessaria per il conseguimento dei fini del BACH;
- f) approvare contratti e convenzioni di collaborazione con soggetti pubblici e privati secondo quanto previsto dai regolamenti vigenti;
- g) approvare le domande di adesione al BACH dei singoli docenti e delle strutture interessate;
- h) definire l'agenda di ricerca del Centro in costante dialogo con ciascuno dei dipartimenti aderenti;
- i) approvare la costituzione di partnership strategiche con istituzioni nazionali e internazionali operanti negli ambiti di ricerca che rientrano negli scopi del Centro;
- j) deliberare sull'utilizzo degli spazi del Centro;
- k) su proposta del Direttore del BACH, la Giunta può nominare Consulenti Scientifici/che del BACH, che dovranno essere studiosi/e di chiara fama, anche estranei ai ruoli dell'Ateneo e non partecipanti alle riunioni degli organi, chiamati/e a fornire consulenza su specifici temi di rilevanza per le singole aree di ricerca. Il contributo di studiosi/e di chiara fama, riuniti anche nella forma di Advisory Board, può essere richiesto per svolgere attività di consulenza su specifici aspetti strategici di rilevanza per il BACH.

Art.12 - Struttura organizzativa del BACH: Gruppi di Ricerca e Aree di Ricerca

1. Allo scopo di realizzare le finalità di cui all'art.3 del presente Regolamento, il BACH si articola in Gruppi di Ricerca che afferiscono a diverse Aree di Ricerca definite dalla Giunta in base alle priorità scientifiche del Centro. La costituzione dei Gruppi di Ricerca viene deliberata dalla Giunta su proposta di un *Principal Investigator* (responsabile del Gruppo di ricerca) che definisce le linee e la composizione del proprio gruppo di ricerca. Il numero dei Gruppi di Ricerca potrà variare a seconda degli interessi di ricerca degli afferenti e delle necessità del BACH, altresì è prevista l'attivazione degli assegni di ricerca e dei contratti di ricerca in base alla vigente normativa.



Università degli Studi “G. d’Annunzio”
Chieti - Pescara
Divisione 1 Affari Legali
Settore normativa di Ateneo



2. Per favorire l'approccio trans-disciplinare che caratterizza il Centro, sarà incoraggiata la formazione di Gruppi di Ricerca che includano ricercatori e ricercatrici provenienti da diversi Dipartimenti e discipline. La loro istituzione sarà approvata dalla Giunta del BACH.

Art.13 - Spazi del BACH

1. L'assegnazione di spazi del BACH e la revoca del loro utilizzo, così come l'accesso alle attrezzature del BACH, sono oggetto di valutazione da parte del Direttore e della Giunta del BACH e seguiranno criteri di equilibrio e partecipazione attiva agli obiettivi del BACH.

2. Attività in regime di Conto Terzi potranno beneficiare di spazi, nei limiti delle capacità di accoglienza del BACH.

3. Il mancato utilizzo degli spazi e delle attrezzature assegnati, protratto per tre mesi, da parte di singoli ricercatori/trici affiliati/e o dei Gruppi di Ricerca, sarà oggetto di valutazione da parte della Giunta che potrà disporre la riassegnazione di detti spazi e delle attrezzature ivi situate.

Art.14 - Attività in conto terzi

1. Nell'ambito del Centro saranno previste attività eseguite in regime di conto terzi, secondo quanto definito nel Regolamento d'Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la ripartizione dei relativi proventi.

Art.15 - Alta formazione

1. Presso il BACH possono essere attivati e/o tenuti corsi di formazione, corsi di dottorato di ricerca, master di I e II livello e corsi di perfezionamento.

Art.16 - Verifiche sulle attività del BACH

1. L'attività e la produttività del BACH sono sottoposte a verifica scientifica annuale da parte del Nucleo di Valutazione di Ateneo che, in caso di accertata e prolungata inattività, ne riferisce al Rettore ai fini di quanto previsto dall'art.17, comma 2.

2. L'esito positivo della verifica scientifica di cui al precedente comma 1 è subordinato alla presentazione annuale di un numero di lavori scientifici superiore al numero di afferenti al momento della valutazione.

3. Saranno valutabili solo i lavori in cui le affiliazioni di almeno una delle persone autrici includono quella del BACH.

4. I criteri per la valutazione dei Gruppi di Ricerca del BACH sono definiti e periodicamente aggiornati dalla Giunta. I criteri sono in ogni caso inderogabilmente basati sulla combinazione di alta qualità scientifica dei prodotti di ricerca, capacità di attrarre risorse finanziarie tramite bandi di ricerca competitivi nazionali ed internazionali, attività svolte in conto terzi e impatto sociale e culturale delle attività svolte.

Art.17 - Scioglimento o cessazione del BACH

1. Lo scioglimento del BACH è disposto con Decreto Rettorale, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico per gli aspetti di propria competenza, qualora:

- a) sia richiesto dalla Giunta del BACH, con maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti della Giunta;
- b) in caso di accertata e prolungata inattività del BACH stesso verificata dal Nucleo di Valutazione ai sensi dell'art.16 “Verifiche sull'attività del BACH”.